



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2010  
(OR. en)**

**16446/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0060B (COD)**

**DEVGEN 343  
NIS 137  
PESC 1471  
RELEX 981  
FIN 581  
ACP 282  
CADREFIN 68  
COHOM 251  
CODEC 1283**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che  
istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e  
dei diritti umani nel mondo

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2010  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006  
che istituisce uno strumento finanziario per la promozione  
della democrazia e dei diritti umani nel mondo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)<sup>1</sup>, il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato<sup>2</sup>, il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito<sup>3</sup>, il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità<sup>4</sup>, il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare<sup>5</sup>, il regolamento (CE) n. 1889/2006<sup>6</sup> e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo<sup>7</sup>.
- (2) Dall'attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1889/2006 per allinearli con gli altri strumenti.

---

<sup>1</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.  
<sup>2</sup> GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.  
<sup>3</sup> GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.  
<sup>4</sup> GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.  
<sup>5</sup> GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.  
<sup>6</sup> GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.  
<sup>7</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

- (3) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n, 1889/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1889/2006 è così modificato:

all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari."

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---